

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1812 del 21/04/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 ART. 208 E S.M.I. - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DET. N. 3961 del 30/10/2009 E SS.MM. PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E RECUPERO (R13 - R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONE DANTE S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBICATI IN STRADELLO PERIZZI, N.11/A, FRAZ. S. PANCRAZIO - 43126 PARMA (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1849 del 20/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. (disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### PREMESSO:

- che la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta AUTODEMOLIZIONI S.r.l.(C.F. 00181810342) con sede legale e impianto in Strada Perizzi n.11/A, fraz. S. Pancrazio - 43126 PARMA con determinazione n. 3961 del 30/10/2009 il rinnovo dell’Autorizzazione per la prosecuzione dell’attività di autodemolizione e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (R13-R4) fino alla data del 31/10/2019 ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; preventivamente il progetto di rinnovo era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, con esito positivo (non assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale con Det. n.3952 del 30/10/2009 della Provincia di Parma);
- che la Provincia di Parma con Det.1224 del 04/05/2011, ha volturato ad Autodemolizione Dante di Lo Conte Dante;
- che Arpae SAC Parma ha modificato l’autorizzazione con DET-AMB-2017-911 del 23/02/2017 sostituendo la prescrizione di cui al punto n° d), 23) relativa alle analisi delle acque dai piezometri installati presso l’insediamento, da effettuarsi tramite laboratorio certificato, anche privato, con cadenza trimestrale, previa

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna*

**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

**P.le della Pace, 1 – CAP 43121** | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)**

*Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370*

comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae con 15 giorni di anticipo;

- che Arpae SAC di Parma con atto DET-AMB-2018-4361 del 29/08/2018 ha volturato ad Autodemolizione Dante S.r.l., successivamente rettificato con atto DET-AMB-2018-5222 del 11/10/2018;

#### **VISTO:**

- che la Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l.(C.F. 02877910345) con sede legale e impianto in Stradello Perizzi n.11/A, fraz. S. Pancrazio - 43126 PARMA in data 18/05/2019 ha presentato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 istanza di rinnovo dell'Autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 3961 del 30/10/2009 e s.m.i.), acquisita al protocollo di Arpae SAC di Parma PG/2019/79282 del 20/05/2019,

- all'istanza è allegata la dichiarazione di invarianza relativa alle matrici: scarichi di acque reflue, impatto acustico, recupero e gestione dei rifiuti;

- le integrazioni trasmesse dalla Ditta in seguito alla I seduta della Conferenza di Servizi e alla richiesta formalizzata da Arpae SAC con nota PG/2019/138072 del 06/09/2019 e acquisite al prot. Arpae PG/2019/153527 del 07/10/2019; queste ultime contengono:

1. documentazione completa di Valutazione Modifica Progetto (in adeguamento al DM 01/07/2014 sulla prevenzione incendi) diretta al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco (tramite SUAP);
2. Allegato 3 - Scheda riassuntiva gestione rifiuti, aggiornata;
3. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000) in cui si dichiara l'assenza di emissioni in atmosfera da autorizzare ai sensi dell'art. 269 parte Quinta D.Lgs. 152/06 smi e la presenza di n. 2 emissioni in atmosfera derivanti da impianti indicati al punto *bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte Quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel*, dell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua impianti e attività in deroga di cui all'Articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (n.2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, rispettivamente della potenza di 200 kW, al servizio esclusivo della pressa compattatrice (E01) e di 20 kW, al servizio dell'impianto elettrico generale (E02)); si evidenzia inoltre come la conduzione dell'impianto sia in grado di evitare l'eventuale formazione di emissioni diffuse in atmosfera (...);
4. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 in cui si dichiara che *"allo stato attuale l'insediamento aziendale non rientra fra le zone servite da pubblica fognatura"*;

- le integrazioni trasmesse volontariamente dalla Ditta in data 16/12/2019 e acquisite al prot. Arpae PG/2019/193039 del 17/12/2019; queste ultime contengono:

1. Allegato 3 - Scheda riassuntiva gestione rifiuti, aggiornata;
2. imposta di bollo per rilascio provvedimento di rinnovo;
3. documentazione da modulistica per verifica antimafia;
4. Planimetria layout impianto, aggiornata al 29/11/2019;

- le successive integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 18/01/2020 e acquisite al prot. Arpae PG/2020/8515 del 20/01/2020; queste ultime contengono la Planimetria layout impianto, aggiornata al 29/11/2019 con percorsi interni mezzi antincendio per i Vigili del Fuoco, debitamente firmata dal tecnico abilitato;

- la nota di ulteriori chiarimenti (relativi a: conferma delle coordinate, mappali e superficie attuale, al netto delle aree verdi, dell'impianto), trasmessa dalla Ditta in data 17/04/2020 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2020/57264 del 20/04/2020;

#### **CONSIDERATI:**

- che con nota prot. n. PG/2019/90165 del 07/06/2019 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l. l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8) e con nota PG/2019/120780 del 31/07/2019 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter) la quale si è tenuta nelle sedute del 20/08/2019 e del 11/11/2019;
- che in detta Conferenza di Servizi, gli Enti presenti (Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma) hanno espresso parere favorevole subordinato a determinate prescrizioni relative a modalità operative e gestionali; i Verbali della Conferenza di servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- in istruttoria sono emerse le seguenti modifiche: stralcio dell'operazione di recupero "R4" sui cod. EER di rifiuti 02.01.10 e 16.01.16;

#### **VISTI:**

i seguenti pareri acquisiti da parte degli Enti competenti:

- il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall'AUSL Str. Organiz. Terr. di Parma con nota prot. n.52391 del 08/08/2019, acquisita al prot. Arpae PG/2019/126224 del 09/08/2019, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.2);
- il parere del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.16500 del 09/11/2019, acquisito nel corso della II seduta della Conferenza di servizi del 11/11/2019 e allegato al rispettivo verbale;
- relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2020/37982 del 09/03/2020, con la quale esprime nulla osta al progetto di rinnovo con modifiche, subordinatamente a determinate considerazioni e prescrizioni, relativamente alle matrici: recupero rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rumore, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.3);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni coinvolte, la Conferenza ha approvato le modifiche proposte, considerando acquisito l'assenso del Comune di Parma per ogni aspetto di propria competenza, in considerazione anche del fatto che con provvedimento n. 29 del 17/04/2019 aveva già rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali;

#### **CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:**

che il SUAP del Comune di Parma con provvedimento n.187162 del 10/09/2018 ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche con recapito in acque superficiali alla Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l. per l'insediamento di Parma (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2018-3788 del 23/07/2018 e successivo atto di voltura, DET-AMB-2019-484 del 04/02/2019);

che il Comune di Parma con provvedimento n. 29 del 17/04/2019 ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali alla Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l. per l'insediamento di Parma, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);

che nella documentazione di rinnovo art. 208 sopra richiamata la ditta "(...) *DICHIARA per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio dei precedenti titoli autorizzativi...*";

che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma;

#### **CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:**

che la Ditta ha dichiarato con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2019/ 153527 del 07/10/2019 che "... si evidenzia la presenza di n. 2 emissioni in atmosfera ...: n. 1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio a servizio di pressa compattatrice (potenza massima installata: 200 kW) (Emissione E01); n. 1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio a servizio di impianto elettrico generale (potenza massima installata: 20 kW) (Emissione E02)..."

**CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:**

- che con nota PG/2019/171123 del 06/11/2019 Arpae SAC Parma ha accettato l'Appendice n.1 del 31/10/2019 alla polizza fidejussoria n.4082170 del 15/04/2011 con la quale è stata estesa la durata /validità della polizza fino al 30/04/2022, ed è stata consentita la prosecuzione dell'attività alle condizioni dell'autorizzazione previgente (Det. Dir. n.3961 del 30/10/2009 e ss.mm.), fino alla decisione espressa di rilascio rinnovo autorizzazione unica in oggetto, il cui procedimento era ancora in corso al momento della scadenza dell'autorizzazione (30/10/2019);
- che risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR\_PRUTG\_Ingresso\_0001823\_20200115, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 23/01/2020 a carico della suindicata Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l. con nota del 17/04/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/57264 del 20/04/2020 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... ISTANZA RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01181350593855 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

**DETERMINA**

**DI RILASCIARE il RINNOVO con modifica dell'autorizzazione** rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 3961 del 30/10/2009 e successive modifiche, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 31/10/2029, alla ditta:

Ragione Sociale:	<b>AUTODEMOLIZIONE DANTE S.r.l.</b>
Codice Fiscale:	02877910345
Sede Legale	Stradello Perizzi, n.11/A, fraz. S. Pancrazio - 43126 PARMA (PR)
Sede operativa:	Stradello Perizzi, n.11/A, fraz. S. Pancrazio - 43126 PARMA (PR)
Rappresentante Legale:	Dante Lo Conte
Responsabile Tecnico:	Daniele Lo Conte

per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi (attività di autodemolizione di veicoli fuori uso) e la messa in riserva (R13) e il recupero (R4) di rifiuti non pericolosi (rottami metallici ferrosi e non ferrosi), come di seguito individuato	
Riferimenti Catastali	Comune di Parma, Foglio 23, mappali 116, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 306 (Sezione Urbana: 004)
Coordinate	44° 48' 30,5" N – 10° 16' 40,6" E
Superficie complessiva:	18.025 mq
Superficie (escluse aree verdi):	17.481 mq

#### NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

##### per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) e 14) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2020/37982 del 09/03/2020 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);

##### per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i rifiuti veicoli fuori uso 160104\* secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	<b>R13 - R4</b>	<b>43</b>	<b>2.400</b> (ripartite come sotto indicato ai punti a) e b))	<b>8,55</b> (ripartite come sotto indicato al punto c))

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) autoveicoli annualmente trattabili: 2.371 t, pari a n° 2.470 autovetture;
- b) ciclomotori annualmente trattabili: 29 t, pari a n° 300 ciclomotori;
- c) potenzialità giornaliera di trattamento: 8,55 t pari a n° 9 autoveicoli o "ciclomotori equivalenti" secondo il rapporto di equivalenza per cui 1 autoveicolo = 10 ciclomotori;
- d) capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi bonificati non compattati: 1.383 t pari a n° 1.440 autoveicoli;
- e) capacità massima di deposito contemporaneo di ciclomotori bonificati non compattati: 17 t, pari a n° 170

ciclomotori;

- 1.1. il ritiro dei VFU da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.2. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di autodemolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite al punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.3. le fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., dovranno rispettare le seguenti prescrizioni,
  - 1.3.1. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
  - 1.3.2. le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo dovranno essere effettuate al più presto e comunque entro 7 giorni, dopo la cancellazione dal PRA, quest'ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.4. cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza, 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
- 1.5. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art.15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.6. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
- 1.7. l'impianto deve essere interamente recintato e protetto da apposita barriera di protezione ambientale perimetrale "a verde", e dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
- 1.8. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto; il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- 1.9. dovrà essere mantenuta presso l'impianto, a disposizione degli Enti/Organi di controllo, una relazione firmata dal responsabile tecnico, che deve sintetizzare i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
  - il numero dei veicoli trattati nel corso dell'anno precedente (con il corrispettivo dato in peso);
  - dati quantitativi dei rifiuti ritirati (esclusi i veicoli), suddivisi per codice EER;
  - dati quantitativi di produzione e destinazione dei rifiuti prodotti, con elenco dei soggetti destinatari;
  - opere di manutenzione seguite sulla barriera verde perimetrale atte a mantenere la sua efficacia;

2. Possono essere ritirati per la messa in riserva con eventuale cernita (R13) ed eventuale recupero (R4) mediante operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (allegato C parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i)	Capacità max istantanea stoccaggio (t)	Capacità max annua stoccaggio e potenzialità di recupero (t/anno)
020110	Rifiuti metallici	<b>R13</b>	10	30
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	<b>R13 - R4</b>	5	15
160116	Serbatoi per gas liquido	<b>R13</b>	1	5

160117	Metalli ferrosi	<b>R13 - R4</b>	10	500
160118	Metalli non ferrosi	<b>R13 - R4</b>	5	100
160122	Componenti non specificati altrimenti	<b>R13 - R4</b>	30	200
170405	Ferro e acciaio	<b>R13 - R4</b>	15	50
170407	Metalli misti	<b>R13 - R4</b>	8	100
<b>Totale:</b>			<b>84</b>	<b>1.000</b>

nel rispetto delle seguenti condizioni:

2.1 deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., secondo le modalità dallo stesso previste;

2.2 l'effettuazione dell'attività di recupero **R4**, che produca la cessazione della qualifica di "rifiuto" del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

2.2.1 trasmissione ad Arpae (SAC e Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma) di copia dei Certificati di registrazione ai sensi dei Regolamenti comunitari (Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013), entro 10 giorni dal rilascio degli stessi da parte dell'Ente di certificazione;

2.2.2 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 333/2011 e smi;

2.2.3 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal Reg. UE 715/2013 e smi;

2.2.4 per i rifiuti di metalli non rientranti nei sopraccitati Regolamenti Comunitari, ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 smi si richiede di trasmettere anche un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per tali rifiuti di metalli. Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni) sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestarne la cessazione della qualifica di rifiuto.

**Tabella riassuntiva quantitativi di rifiuti gestiti in R13, R4:**

	<b>Capacità istantanea (t)</b>	<b>Potenzialità annua (t/anno)</b>
<b>capacità complessiva di messa in riserva R13</b>	<b>127</b>	<b>3.400</b>
- di cui VFU:	43	2.400
- di cui rifiuti metallici: (sola messa in riserva)	84 (11)	1.000 (35)

	<b>Potenzialità giornaliera (t/giorno)</b>	<b>Potenzialità annua (t/anno)</b>
<b>potenzialità massima complessiva di recupero R4</b>	<b>81,55</b>	<b>3.365</b>
- di cui VFU:	8,55	2.400
- di cui rifiuti metallici:	73	965

3. In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:

- 3.1. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
  - indicazione degli estremi del presente Atto;
  - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: il 31/10/2031;
  - importo: euro **643.430,00** (euro seicentoquarantatrequattrocentotrenta//00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
- 3.2. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
- 3.3. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 3.4. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione (punti 1. e 2.);
- 3.5. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 3.6. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione dell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
- 3.7. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Autorità competente ove ha sede lo stesso e ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- 3.8. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 3.9. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- 3.10. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza della barriera perimetrale a verde e comunque non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri (fatto salvo quanto prescritto al punto 1.4 per i V.F.U.);
- 3.11. il deposito dei rifiuti, sia ritirato che prodotto, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
- 3.12. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

- 3.13. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
- 3.14. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006;
- 3.15. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti; la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 3.16. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio certificato, anche privato, opportune indagini analitiche con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi. Le analisi dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae; Arpae, nell'ambito degli eventuali controlli in contraddittorio, potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali;
- 3.17. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto; dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto, una relazione consuntiva che sintetizzi e commenti i risultati delle indagini piezometriche sulla qualità della falda;
- 3.18. dovrà essere mantenuto in stato di validità il titolo d'uso dei locali;
- 3.19. per le operazioni di gestione dei rifiuti, il Responsabile della ditta deve attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previste dal documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
- 3.20. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
- 3.21. gli impianti, le macchine e le attrezzature nuove devono essere rispondenti al DPR 459/96 (regolamento Recepimento Direttiva Macchine);
- 3.22. la ditta deve rispettare i limiti di emissione acustica di cui all'art.2 del DPCM 14/11/97 in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ai sensi della L.R. 15/2001;
- 3.23. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 3.24. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 3.25. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 3.26. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato:
  - a tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
  - alle vigenti norme di medicina del lavoro;
  - alle vigenti norme antincendio;
  - alle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
  - alla normativa in materia di tutela delle acque;
  - alla normativa in materia di inquinamento acustico;
  - alla normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;

- alla normativa vigente in materia di rifiuti;
- al rispetto dei diritti di terzi;
- qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal DM 16 febbraio 1982 e smi, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata al mantenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

3.27. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

**DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**per gli scarichi idrici.**

*di specifica competenza comunale*, considerando che ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni coinvolte, la Conferenza ha approvato le modifiche proposte, considerando acquisito l'assenso del Comune di Parma per ogni aspetto di propria competenza, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2020/37982 del 09/03/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui si legge anche che *"...si ritengono valide le prescrizioni riportate nelle medesime...autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali n. 29 del 17 aprile 2019 rilasciata dal Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Parma..."* che, di seguono, si riportano:

*"...1. Il presente rinnovo è relativa ai soli scarichi precedentemente denunciati ed autorizzati, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. ed alle Leggi Regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nonché al Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma e alle Delibere della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1053/03 e n. 286/05 e s.m.i.;*

.....

- 3. dovrà essere svolta da ditta specializzata, una manutenzione corretta e periodica (almeno annuale) degli impianti di trattamento, in modo da garantire nel tempo la funzionalità ed il corretto stato di conservazione del sistema di scarico, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente circostante;*
- 4. dovrà essere effettuato un corretto smaltimento dei fanghi di supero, secondo la normativa vigente in materia;*

5. la documentazione attestante le operazioni di cui ai punti 3 e 4, dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo;

6. qualora abbiano luogo variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative del suddetto scarico, il titolare dello stesso dovrà provvedere a chiedere una nuova autorizzazione allo scarico...”;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

### **S1 (così individuato nella documentazione allegata)**

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali adibiti alle operazioni di bonifica e deposito dei motori (pretrattate con tre disoleatori) e acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali adibiti al deposito rottami e autodemolizioni previo trattamento in dissabbiatura, disoleazione con filtro a coalescenza e ulteriore filtrazione con materiale oleo-assorbente; nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale a ovest dello Stradello Perizzi, confluyente con sifone sottopassante la S.S. Emilia nel Cavo Lama;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 300 mc/anno;
- portata media: 0,02 mc/s;
- portata massima: 0,03 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2020/37982 del 09/03/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**DI INVIARE** copia del presente atto: alla Ditta Autodemolizione DANTE S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Str. Organizz. terr.le di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Parma, al SUAP del Comune di Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza;

**DI REVOCARE**, in quanto sostituita dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'atto rilasciato dalla Provincia di Parma con Det. n. 3961 del 30/10/2009 e successive volture (Det.1224/2011, DET-AMB-2018-4361 del 29/08/2018), modifiche (DET-AMB-2017-911 del 23/02/2017) e rettifiche (DET-AMB-2018/5222 del 11/10/2018), nonché, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2018-3788 del 23/07/2018 (relativi all'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche con recapito in acque superficiali);

**DI DISPORRE** che il provvedimento del SUAP Comune di Parma n.187162 del 10/09/2018 e il provvedimento del Comune di Parma n. 29 del 17/04/2019 (relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali) sia recepito e fatto proprio dal presente provvedimento nell'ambito delle condizioni e termini dell'Autorizzazione Unica di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta;

**DI STABILIRE:**

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
  1. Verbali sedute della Conferenza di Servizi;
  2. parere AUSL Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA (prot. n.0052391 dell'08/08/2019);
  3. Relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2020/37982 del 09/03/2020, con allegato tecnico relativo alle emissioni in atmosfera;
  4. rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali, emesso dal Comune di Parma con provvedimento n.29 del 17/04/2019, trasmesso con nota prot. n.82173 del 17/04/2019.

G.M. Simonetti

Sinadoc n.17181/2019

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**